

**TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

Nella Procedura R.G. n. xxx/2017 Crisi di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012

CONIUGI: parte istante

Giudice Designato Dott. Nicola Graziano

Professionista nominato avente funzione OCC Dott. D.p.

Il Giudice designato Dott. Nicola Graziano,

Letto l'art. 12 bis della Legge n. 3/2012;

Vista la Relazione particolareggiata ex art. 9 della Legge n. 3/2012 depositata dal Professionista nominato e ancor prima la proposta di piano del consumatore depositata dalla parte istante e le sue successive modificazioni, constatata la soddisfazione dei requisiti previsti dagli art. 7, 8 e 9 della legge 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, secondo l'art. 12 bis, comma 1 della suddetta legge;

Considerato che, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza si prendeva atto che vi erano opposizioni al piano come proposto ed integrato e veniva sentito a chiarimenti il Professionista nominato dott. D.p. che depositava pure relazione integrativa;

letti gli atti e la documentazione allegata, a scioglimento della riserva;

Osserva

Il piano del consumatore come proposto congiuntamente dai coniugi P A e N. S, dedotto il pagamento delle spese prededucibili, prevede il pagamento dei creditori per un importo pari al 73,90% del credito complessivo (come di seguito indicato in dettaglio per singoli creditori in relazione a varie percentuali ed inoltre nel piano di ammortamento in atti cui si fa pieno ed espresso riferimento).

Si propone, quindi, di stanziare una somma di euro 579,00 mensili per la soddisfazione, seppur parziale, dei creditori (la percentuale è indicata nella tabella sottostante).

Questo comporta una riduzione complessiva dell'indebitamento di euro 47.681,66 evidenziando quindi un importo finale della debitoria pari a euro 135.001,78 (a fronte della originaria esposizione debitoria di Euro 182.683,44) che viene estinto in 19 anni e 7 mesi circa (sia pure come si dirà in seguito il numero cospicui di anni è riferibile ad un solo creditore e non agli altri la cui soddisfazione avverrà in circa sei anni). La debitoria come riformulata viene soddisfatta attraverso il versamento di circa n. 235 rate di circa euro 579,00 cadauna a decorrere dall'omologa del piano, ripartiti come da prospetto che segue.

L'accordo è quindi così riepilogabile:

Nello specifico, la quota delle singole rate mensili sarà così suddivise tra i singoli creditori:

1. Inps (ex Inpdap) 3 rate da euro 60,50; 4 rate da euro 180,625; 1 rata da euro 169,335; 1 rata da euro 61,945; 42 rate da- euro 150; 1 rata da euro 189,5; 1 rata da euro 250,00; 12 rate da

Sentenza, Tribunale id Napoli, Giudice Nicola Graziano, n. 624 del 02 aprile 2019

euro 279,00; 1 rata da euro 289,50; 155 rata da euro 579,00; 1 rata da euro 445,27. Per un totale di euro 101.702,55.

2. Condominio 3 rate da euro 60,50; 4 rate da euro 180,625; 1 rata da euro 169,335; 1 rata da euro 61,945; 42 rate da euro 150; 1 rata da euro 189,5; 1 rata da euro 10,22. Per un totale di 7.635,00.

3. Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) 52 rate da euro 50,00; 1 rata da euro 189,5; 3 rate da euro 100,00; 1 rata da euro 132,44; 8 rate da euro 289,50; 1 rata da 102,0. Per un totale di euro 5.569,23.

4. H 5 rate da euro 33,34; 1 rata da euro 23,53; 34 rata da euro 76,33; 1 rata da euro 44,55. Per un totale di euro 2.830,00.

5. Ca 5 rate da euro 33,34; 1 rata da euro 23,52; 34 rata da euro 76,34; 1 rata da euro 92,22; 5 rata da euro 114,5; 1 rata da euro 73,54. Per un totale di 3.524,00.

6. I. (ex B.) 5 rate da euro 33,34; 1 rata da euro 23,52; 34 rata da euro 76,34; 1 rata da euro 92,22; 5 rata da euro 114,5; 1 rata da euro 155,45; 2 rata da euro 150,00; 4 rata da euro 200,00; 1 rata da euro 167,56. Per un totale di euro 4883,00.

7. H.i.(ex A.) 5 rata da euro 22,58; 1 rata da euro 305,1. Per un totale di euro 418,00.

8. Regione Campania 4 rata da euro 22,58; 1 rata da euro 69,68. Per un totale di euro 160,00.

9. Comune di Napoli 4 rata di euro 22,58; 1 rata da euro 17,68. Per un totale di euro 108,00.

Tutto ciò schematicamente riassunto il Tribunale così dispone.

In via preliminare va ritenuto, contrariamente a qualche precedente dello stesso Tribunale di Napoli, che non è causa di inammissibilità la proposta congiuntamente effettuata dai coniugi P – N. perché va ritenuto che essi coniugi rientrano nello stesso nucleo familiare ed in regime di comunione dei beni avendo messo a disposizione entrambi le proprie masse attive e le masse passive che, pure restando distinte, formano un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento familiare che tra l'altro ha origine comune nella contrazione dei debiti essenzialmente familiari ed è riferibile ad entrambi i coniugi che assumono la qualifica di consumatori (nel silenzio della legge attuale vigente non può che considerarsi che il Legislatore ha inteso prevedere questa ipotesi nella c.d. legge delega Rordorf, che ha trovato attuazione nell'art. 66 del D.Lgs. n. 14/2019 che, sia pure non ancora entrato in vigore, può essere utilizzato come criterio di interpretazione nella situazione che occupa il Tribunale vista la evidente analogia con quanto previsto e disciplinato dall'art. 66 sopra richiamato e la funzione risolutiva della crisi da sovraindebitamento della proposta congiuntamente proposta e più in generale la ratio della normativa attuale e futura sul sovraindebitamento).

Va osservato, in primo luogo, che il piano come proposto è stato attestato dall'Organismo di composizione della crisi quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità, anche in ordine all'alternativa liquidatoria (vedi infra).

L'organismo nominato, come meglio si dirà in seguito, ha attestato la convenienza del piano per i creditori sostenendo in sintesi che *“considerato il debito complessivo individuato nel Piano del Consumatore, così come integrato e modificato, di euro 182.683,44, la proposta di rientro per euro 135.001,78, il reddito complessivo dei coniugi P, le spese di sostentamento minime, il delta necessario per spese impreviste e la garanzie aggiuntive (facoltà di subentro delle figlie e trascrizione del piano sull'immobile) si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile il piano di rientro”*.

Ritiene il Tribunale che il piano del consumatore così come proposto possa essere omologato considerato che appare evidente che la parte istante, che assume senza dubbio alcuno la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della c.d. legge sul sovraindebitamento, appare del tutto meritevole per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti e delle circostanze emerse nel corso della procedura.

In particolare le cause principali del sovraindebitamento dei proponenti sono da ricercarsi: nei costi impreveduti di ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà nel 2006/07; nei problemi oncologici della Sig.ra N. S che hanno richiesto spostamenti per visite specialistiche di accertamento, portando la Sig.ra a subire tre interventi chirurgici con mastectomia totale e le necessarie cure chemioterapiche; nel pensionamento anticipato della Sig.ra N., a causa delle sue condizioni di salute, che ha comportato un lieve decremento delle sue disponibilità finanziarie; nella perdita di lavoro del Sig. P A con la società DL M. S.p.a. nel 2009; nella caduta in uno stato depressivo di entrambi i coniugi a seguito delle vicende sopra elencate. Il protrarsi di questa situazione ha ingenerato un graduale ma inesorabile squilibrio di natura economica e finanziaria, per la necessità di far fronte alle spese familiari e a quelle derivanti dai finanziamenti già in corso. Da ciò è derivata anche la ragione dell'incapacità ad adempiere (art.9 c.3 bis lett.b) che va ricercata essenzialmente nella ridotta disponibilità finanziaria mensile.

Del resto la parte istante non ha compiuto atti di disposizione degli ultimi cinque anni né risulta l'esistenza di atti impugnati dai creditori.

In sostanza la proposta è in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sono compatibili con la età delle parti proponenti il piano (il Sig. P A nato il 19.11.1948 e la Sig.ra N. S nata il 1.07.1954), la loro condizione di pensionati, la loro situazione familiare complessa e la volontà di estinguere, sia pure nei tempi e modi sopra indicati, ogni posizione debitoria.

In effetti la procedura trova attuazione in un arco temporale apparentemente lungo ma ciò non si pone in conflitto con la regola della ragionevole durata del tempo della soddisfazione dei creditori perché il tempo dell'adempimento va misurato in relazione alla natura del rapporto intercorso tra le parti ed alla loro qualità personale secondo le regole proprie dei rapporti obbligatori e del loro naturale svolgersi (nel dettaglio poi, come da tabella sopra riportata, le obbligazioni, in virtù dell'accantonamento che i coniugi stanno effettuando dal mese di Luglio 2017 e delle modifiche effettuate nel corso del procedimento, si estinguerebbero entro dicembre 2023, pari a sei anni per tutti i creditori - alcuni creditori chirografari vedrebbero soddisfatto il proprio credito entro i due anni - ad eccezione del mutuo INPDAP. Infatti l'obbligazione generata dal mutuo INPDAP, in virtù dell'importo e delle somme a disposizione dei ricorrenti, risulta essere l'unica obbligazione che si estinguerebbe, in caso di omologa, oltre i sei anni e alla scadenza del piano ossia dicembre 2036).

Non osta, inoltre, alla fattibilità del piano, la previsione del pagamento in prededuzione della somma prevista in favore del professionista incaricato che è determinata in Euro 8.172,00 da corrisondersi in quindici mensilità, vista la natura pattizia della previsione nonché l'operato dello stesso che è evidentemente strumentale alla omologazione del piano del consumatore.

Vanno a questo punto, però, affrontate le questioni sollevate dai creditori oppositori che, a giudizio del Tribunale, non sono fondate su motivi che precludono l'omologa del piano del consumatore.

Sentenza, Tribunale id Napoli, Giudice Nicola Graziano, n. 624 del 02 aprile 2019

In primo luogo si osserva che l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nel proporre opposizione, richiama la violazione dell'art. 9 comma 3- bis e dell'art. 8 comma 4.

In riferimento alla prima motivazione, l'Inps mette in discussione la meritevolezza dei debitori, nonché il mancato accertamento da parte dell'OCC dell'indebitamento colposo ad opera dei ricorrenti. Ad onor del vero, i debitori hanno avuto accesso al mutuo nel 2006 e rinegoziato, nello stesso anno, i debiti con la Ca e hanno stipulato, negli anni successivi, gli ulteriori debiti riportati evidenziando un eccessivo indebitamento. I coniugi, tuttavia, a seguito di istruttoria effettuata da parte degli stessi istituti bancari, sono risultati meritevoli di ottenere il credito finanziario, sia da parte dell'INPDAP che dai successivi istituti finanziari. Pertanto anche dopo aver contratto il debito Ca e il mutuo INPDAP, i coniugi, per gli istituti di credito risultavano ancora meritevoli di finanziamento. L'indebitamento colposo, o meglio che i coniugi non avevano la ragionevole prospettiva di poter adempiere, potrebbe essere riscontrato negli ultimi finanziamenti contratti, allorché la sig. ra N., già indebitata, contraeva nuovi debiti per far fronte alle ingenti spese mediche e alle rate dei finanziamenti. A ben vedere però i coniugi anche prima del 2006 hanno contratto debiti, riuscendo sempre ad adempiere alle proprie obbligazioni, ma il sopraggiungere della malattia della Sig.ra N., unita alla perdita di lavoro del sig. P ed alla caduta in uno stato depressivo di entrambi i coniugi, hanno portato gli stessi, nel 2010, in una situazione di squilibrio economico che non gli ha più consentito di adempiere alle proprie obbligazioni.

Passando al secondo motivo di opposizione circa la violazione dell'art. 8 comma 4 secondo cui "la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione", ritiene questo Giudice di condividere il precedente decreto da parte del Tribunale di Napoli (Giudice A Napolitano) secondo cui "effettivamente non può essere inteso nel suo senso letterale di obbligare i proponenti al pagamento dei debiti privilegiati entro un anno al massimo dall'omologa del piano, nel caso in cui non sia prevista la liquidazione del bene su cui insiste la prelazione, in quanto altrimenti verrebbe del tutto frustrata l'operatività della normativa a sostegno della composizione delle crisi da sovra indebitamento, almeno per quanto riguarda il piano del consumatore". Inoltre, dall'analisi dell'alternativa liquidatoria come si dirà in seguito, la soddisfazione del creditore ipotecario potrebbe non essere garantita nella misura integrale.

Quanto all'opposizione proposta dal Condominio del fabbricato sito in Napoli alla via P. n. xx essa è basata essenzialmente sulle seguenti motivazioni: sussistenza di privilegio sul credito del condominio di Via P. e reale valore dell'immobile di proprietà dei sigg. P e N..

In riferimento alla prima motivazione, vi è il privilegio richiesto, benché sorto nelle more della predisposizione del piano senza comunicazione allo scrivente e alla parte debitrice. Nel piano del consumatore, pertanto, è stato inserito e valutato erroneamente come creditore chirografario. I debitori nella loro integrazione hanno riconosciuto il relativo privilegio.

In merito alla seconda motivazione, relativa al valore dell'immobile si ritiene che lo stesso sia superiore a € 240.000,00. Le considerazioni fatte, però, risultano del tutto arbitrarie e non supportate da alcuna documentazione (perizia o altro). Inoltre considerano un ipotetico valore di mercato del bene e non anche il valore di presumibile realizzo in caso di liquidazione dell'immobile stesso, nonché delle spese di adeguamento urbanistico come evidenziate dall'Arch. A. M. (all. 35 della relazione particolareggiata del professionista).

Quanto poi alla opposizione proposta dalla Ca Italia Spa, si è già detto circa la ammissibilità della previsione di una procedura congiunta tra componenti dello stesso nucleo familiare mentre quanto alla durata del piano superiore a cinque anni ed alla percentuale proposta

Sentenza, Tribunale id Napoli, Giudice Nicola Graziano, n. 624 del 02 aprile 2019

considerata la presenza dell'immobile che qualora liquidato consentirebbe una riduzione dei tempi del piano si rimanda a quanto di seguito circa la convenienza del piano alla luce dell'alternativa liquidatoria e la sua fattibilità. Sul punto, inoltre, si precisa che il credito vantato dalla Ca è privo di privilegio e difficilmente potrà venire soddisfatto in misura superiore all'alternativa proposta. Inoltre, la durata per il soddisfo del creditore Ca, così come per gli altri creditori chirografari maggioritari, è di circa 6 anni.

In effetti va sottolineato circa la convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione che ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lett. e) della legge n. 3/2012, l'unico bene immobiliare nelle disponibilità dei debitori risulta essere la civile abitazione sita in Napoli alla Via P. n. xx. A detta abitazione, sulla base della relazione di stima a firma dell'Arch. A. M. (All. 35 della relazione particolareggiata), è stato attribuito un valore di mercato pari ad € 114.384,08 a cui vanno sottratti euro 25.000,00 per spese di adeguamento urbanistico per riportare l'unità immobiliare alle caratteristiche tecniche/urbanistiche all'atto di compravendita. Pertanto il valore finale attribuito dall'arch. A. M. è di Euro 89.384,08.

Parimenti, sempre in merito all'ipotesi liquidatoria dell'unico bene nella disponibilità dei debitori, applicando il valore medio OMI per la zona periferica di Soccavo nord/est pari a € 1.625 per mq (valore min € 1.300/mq valore max € 1.950/mq) all'unità immobiliare, 118 mq superficie lorda, si otterrebbe il valore medio di mercato di € 191.750. Quindi partendo da un valore pari al prezzo medio di vendita di detto bene, occorre tener conto delle considerazioni di seguito esposte. Il valore risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva alle vendite all'asta, nonché delle spese tecniche necessarie a rendere l'immobile conforme alle norme urbanistiche. Inoltre base alla comune esperienza in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 2 esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa € 107.859 (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto e senza considerare gli ulteriori oneri di adeguamento urbanistico di cui necessita l'immobile evidenziati dall'arch. A. M.. Nel caso de quo, verosimilmente, un'aggiudicazione del bene a € 107.859,00 (cioè al secondo esperimento) e detratte le spese di procedura esecutiva nonché gli ulteriori oneri di adeguamento urbanistico stimati in euro 25.000 dall'Arch. M., consentirebbe di soddisfare, in parte, il solo creditore ipotecario di primo grado in misura inferiore a quanto si ricaverebbe dall'esecuzione del piano con il soddisfacimento di euro 101.702,55.

La proposta dei debitori, così come integrata, permette di soddisfare i creditori ipotecari in misura non inferiore a quello che ricaverebbero dalla vendita dell'immobile pur non garantendo gli interessi legali ai sensi dell'art. 9 comma 3-quater L. 3/2012, ma garantendo altresì gli interessi di mora maturati fino a febbraio 2017 (per il creditore INPDAP). Con la proposta, come integrata, anche il condominio verrebbe soddisfatto integralmente per l'importo di € 7.635,00 che, in alternativa non vedrebbe soddisfatto il proprio credito.

In riferimento ai creditori chirografari, bisogna considerare in che modo possono soddisfare il loro credito, potendosi soddisfare in via residuale, esclusivamente, sulla indennità di pensione. Occorre, inoltre, valutare la relativa attività per la realizzazione dello stesso credito considerando costi e tempi per l'ottenimento del titolo esecutivo.

Stanti i limiti di impignorabilità dettati dall'art. 545 c.p.c., pari ad € 672,10 per il 2017 (sulla base di un assegno sociale di € 448,07 aumen.to della metà), i creditori possono rivalersi esclusivamente sulla pensione della sig.ra N. e non sui redditi del sig. P A, in quanto percipiente di pensione minima di € 420,00 mensili. Atteso che la sig.ra S N. percepisce circa € 1.040,00 mensili, stante il limite di impignorabilità fissato in € 672,10 per il 2017, i creditori possono soddisfare il loro credito per € 369,00 e nella misura massima di un quinto.

Sentenza, Tribunale id Napoli, Giudice Nicola Graziano, n. 624 del 02 aprile 2019

Qualora venisse concesso il pignoramento nella misura massima, il primo creditore precedente potrà contare su €73,80 mensili e il secondo creditore su € 59,04, riducendo sempre di più la quota pignorabile. In tal modo si potranno soddisfare parzialmente solo i creditori chirografari precedenti. Vanno, inoltre, considerate le spese per l'ottenimento del titolo esecutivo nonché i tempi per l'ottenimento del titolo stesso. L'ipotesi della liquidazione del patrimonio del debitore gioverebbe verosimilmente, al soddisfo del solo creditore ipotecario di primo grado e al massimo, in tempi lunghi, di soli due creditori chirografari.

Viceversa, la proposta formulata garantisce una soddisfazione, benché parziale, per la totalità dei creditori.

Il creditore privilegiato INPDAP verrà soddisfatto parimenti in egual misura. Il condominio (privilegiato di 2° grado) verrà soddisfatto integralmente in 65 rate decorrenti da luglio 2017. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione (creditore privilegiato ai sensi dell'art. 7 L.3/2012) verrà soddisfatta integralmente in 78 rate.

I creditori chirografari, potranno incassare mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione del Piano (dopo il pagamento delle spese in prededuzione) ed essere soddisfatti in sei anni. Lo sviluppo temporale del piano privilegia, in virtù degli importi, la soddisfazione dei creditori meno garantiti, rispetto all'INPDAP che risulterà, in ogni caso tutelato, fino al completamento ovvero, in caso di inadempimento, dalla natura stessa della garanzia (vedi infra).

Del resto il piano è fattibile come anche attestato dal Professionista incaricato.

I coniugi P A e N. S a garanzia del corretto adempimento del Piano del consumatore propongono di farvi fronte attraverso le pensioni riscosse mensilmente.

Data la fattispecie di indennità, la probabilità di inadempienza legata al mancato percepimento delle somme mensili risulta essere pressoché nulla. L'unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dal decesso di uno dei coniugi. Al fine di garantire lo svolgimento del piano vengono coinvolte le figlie Michela e Ilaria P al fine di ottemperare alle obbligazioni assunte e in tal modo preservare l'unico bene di proprietà della famiglia. Le figlie, che al momento non hanno un impiego lavorativo fisso, non hanno potuto prestare adeguata garanzia ovvero fidejussione. Nella volontà di ottemperare, in caso di omologa e a garanzia dello stesso, il piano verrà trascritto sull'immobile di proprietà, garantendo in via sussidiaria anche i creditori non privilegiati benché in misura residuale. Il creditore INPDAP, che verrebbe soddisfatto a dicembre 2036, mantiene la garanzia concessa potendo, in caso di inadempimento, soddisfare il proprio credito integralmente, avendo riscosso nel tempo già parte della somma ad esso spettante.

In considerazione del reddito complessivo di entrambi i coniugi, che risulta essere pari ad € 1.487,64, dell'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare pari ad € 871,00, delle somme da destinare al piano proposto di € 579, del delta di circa € 35 mensile destinato a far fronte ad eventuali spese impreviste e delle facoltà e garanzie aggiuntive, si può, nella consapevolezza dell'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, concludere che il Piano, così come integrato e modificato, proposto dai debitori N. S e P A, risulta ragionevolmente sostenibile e fondatamente fattibile. Tali considerazioni risultano ancor più veritiere considerando la volontà dei debitori di preservare il bene immobile e in assenza di alternative più convenienti per i creditori.

Per tutte le cose dette, rigettata ogni opposizione come proposta dai creditori opposenti, il presente piano va omologato e di esso si deve dare immediata esecuzione secondo quanto previsto in parte motiva.

Sentenza, Tribunale id Napoli, Giudice Nicola Graziano, n. 624 del 02 aprile 2019

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma III, della legge n. 3/2012, il presente provvedimento, comunicato alle parti, deve essere altresì reso pubblico a cura dell'Organismo di composizione della crisi, e nel rispetto della normativa sulla privacy, attraverso la pubblicazione in estratto sul sito www.ilcaso.it.

Napoli, lì 1 aprile 2019

Il Giudice designato
Dott. Nicola Graziano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS